

REGOLAMENTO

AVIS COMUNALE DI BUSTO ARSIZIO - VALLE OLONA

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE.

L'Avis Comunale di Busto Arsizio - Valle Olona, che aderisce all'AVIS Nazionale in virtù dell'assenso espresso dal Comitato Esecutivo del 22/11/2005 prot. 2436 è stata costituita il 13 Marzo dell'anno 1938 dal prof. Enrico Moretti ed attualmente ha sede in Busto Arsizio, via Arnaldo da Brescia n. 1.

ART. 2 - SOCI.

L'iscrizione all'Associazione del socio persona fisica viene effettuata su deliberazione del Consiglio Direttivo, previa domanda scritta presentata dall'aspirante socio, su apposito stampato predisposto dall'AVIS Nazionale. Un socio deve essere iscritto ad una sola Avis Comunale, di base o equiparata. Un socio può chiedere di essere trasferito ad un'altra Avis Comunale, di base o equiparata. Il trasferimento decorre dalla data in cui il Consiglio Direttivo dell'Avis accoglie l'istanza di adesione del socio.

L'Avis Comunale comunica all'AVIS Nazionale entro il mese di marzo di ogni anno, per il tramite dell'Avis Provinciale e Regionale, l'elenco dei soci iscritti al 31 Dicembre dell'anno precedente, completo di tutte le variazioni e aggiornamenti (nuove iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti...). L'Avis Comunale ha competenza al trattamento dei dati per modifiche e aggiornamenti in corso d'anno.

Un'Avis sovraordinata può richiedere all'Avis Comunale – formulandone la motivazione con delibera del Consiglio Direttivo competente – di accogliere la richiesta di iscrizione di un socio non donatore che collabora con continuità a favore della stessa Avis sovraordinata. Gli oneri sociali sono a carico dell'Avis sovraordinata che ha richiesto l'iscrizione.

L'eventuale mancato accoglimento della richiesta deve essere motivato.

Il Presidente o suo delegato è responsabile, nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di "privacy", del trattamento dei dati sensibili forniti dai soci ai fini associativi.

ART. 3 - DOVERI DEI SOCI.

I soci non possono avvalersi della loro appartenenza alla Associazione o degli eventuali incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da quelli previsti dallo statuto.

Ogni decisione assunta dagli organi associativi, nel rispetto del principio di democrazia e delle competenze previste dallo statuto e dal presente regolamento, è vincolante e deve essere osservata da tutti i soci.

Tutti i soci, oltre all'attività di donazione di sangue e di emocomponenti e/o alla collaborazione per le attività associative, devono svolgere in relazione alle proprie possibilità, nel pieno rispetto dell'etica associativa, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dagli organi competenti, opera di promozione della donazione di sangue volontaria, anonima, gratuita e associata, nonché opera di propaganda finalizzata alla crescita associativa.

La periodicità della donazione di sangue e/o di emocomponenti è stabilita nel rispetto della normativa vigente in materia e dei protocolli adottati.

I soci sono tenuti a fornire alla Associazione tutte le informazioni utili ai fini della gestione della stessa.

Il trattamento dei dati sensibili di cui l'Associazione è in possesso deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

Il socio donatore deve:

- a) Rifiutare qualunque compenso per le donazioni effettuate;
- b) Evitare di dare notizie atte ad individuare che si sia assoggettato a prelievo a favore di persone determinate

- c) Fare riferimento per l'attività donazionale alle indicazioni dell'Avis Comunale di appartenenza;
- d) Fornire al personale medico dati anamnestici veritieri;
- e) Osservare scrupolosamente le disposizioni in ordine all'ammissibilità alla donazione di sangue e/o emocomponenti, alla loro periodicità ed alle indagini sanitarie ai fini della idoneità alla donazione;
- f) Comunicare alla propria Avis Comunale tutte le informazioni utili e necessarie ai fini delle attività associative

ART. 4 - LOGO E SEGNI DISTINTIVI DELL'ASSOCIAZIONE.

Il nome, il logo, le strutture, i servizi dell'Associazione devono essere utilizzati esclusivamente per i fini associativi previsti dallo Statuto.

L'AVIS Nazionale è titolare del nome, del simbolo, del logo, e di ogni altro segno distintivo della Associazione, e ne tutela il corretto utilizzo.

La modulistica utilizzata per le comunicazioni interne ed esterne dell'Associazione deve essere uniforme per tutto il territorio nazionale.

Fatte salve le iniziative di carattere istituzionale o in collaborazione con le istituzioni pubbliche, l'abbinamento non temporaneo del logo e/o dei segni distintivi dell'AVIS con il logo e/o con segni distintivi di altri soggetti, ivi comprese altre associazioni di volontariato, deve essere preventivamente autorizzato – su richiesta espressa per il tramite dell'Avis Regionale e corredata del relativo parere – dal Comitato Esecutivo Nazionale.

La vigilanza in ordine al corretto utilizzo del nome, del logo e di ogni altro segno distintivo dell'AVIS è esercitata dal Consiglio Nazionale.

ART. 5 - BENEMERENZE ASSOCIATIVE.

La foggia delle benemerenzze è stabilita dal Consiglio Nazionale, sentita la Consulta dei Presidenti Regionali, ed è uguale per tutti i soci.

Le benemerenzze devono essere di foggia e di dimensioni tali da poter essere visibili e portate giornalmente.

Esse vengono attribuite in base ai seguenti criteri, vincolanti per tutte le Avis territoriali, che tengono conto, oltre che della attività donazionale, anche della fedeltà associativa, e precisamente:

- 1) Dopo il terzo anno di iscrizione all'AVIS e/o la effettuazione di almeno 8 donazioni;
- 2) Dopo cinque anni di iscrizione all'AVIS e/o la effettuazione di almeno 16 donazioni;
- 3) Dopo 10 anni d'iscrizione all'AVIS e la effettuazione, di almeno 24 donazioni, oppure al compimento di 36 donazioni;
- 4) Dopo 20 anni d'iscrizione all'AVIS e la effettuazione di almeno 40 donazioni oppure al compimento di 50 donazioni;
- 5) Dopo 30 anni d'iscrizione all'AVIS e la effettuazione di almeno 60 donazioni o al compimento di 75 donazioni;
- 6) Dopo 40 anni d'iscrizione all'AVIS e la effettuazione di almeno 80 donazioni o al compimento di 100 donazioni;
- 7) Per i donatori che abbiano effettuato più di 100 donazioni o per i soci donatori che per raggiunti limiti di età non possono più donare sarà attribuita apposita benemerenzza che tenga conto anche della fedeltà alla Associazione.

Ai fini dell'attribuzione delle benemerenzze alle donatrici, relativamente ai punti 1), 2), 3) e 4), tenuto conto delle vigenti disposizioni di legge, il numero delle donazioni di sangue intero e multi-componente effettuate viene considerato doppio.

Per tutte le benemerenzze non possono comunque essere prese in considerazione, sia per gli uomini che per le donne, più di quattro donazioni all'anno.

Le donazioni effettuate prima dell'iscrizione all'AVIS sono considerate valide ad ogni fine associativo, nei limiti e con le modalità previste dal presente regolamento, purché documentate dalla Associazione di provenienza o dalla struttura sanitaria presso la quale sono state effettuate.

ART. 6 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA.

La regolare posizione dei soci persone fisiche aventi diritto di voto nell'Assemblea è accertata dalla Commissione Verifica Poteri, sulla base della documentazione agli atti della Segreteria dell'Avis.

La Commissione verifica poteri, è costituita da componenti eletti dalla Assemblea dell'anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali, nel numero stabilito dalla Assemblea stessa.

ART. 7 – QUOTE ASSOCIATIVE E COSTITUZIONE DI SOTTOSEZIONI.

Le misure delle quote associative dovute DALL'Avis Comunale all'AVIS Nazionale, Regionale e Provinciale sono stabilite dalle rispettive Assemblee Generali con riferimento ai soci persone fisiche ed ai soci persone giuridiche al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il versamento delle quote associative sarà effettuato per il tramite dell'Avis Provinciale.

Per una maggiore presenza sul territorio, l'Avis di Busto Arsizio – Valle Olona è articolata in Sottosezioni, che attualmente sono: Borsano, Buon Gesù, Busto Centro, Castellanza, Fagnano Olona, Madonna Regina, Olgiate Olona, Sacconago, Sant'Anna e Solbiate Olona.

La formazione di ulteriori Sottosezioni deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo con la verifica da parte dello stesso della effettiva esigenza di tale formazione. E' altresì necessaria la richiesta scritta controfirmata da almeno 10 Donatori della stessa area omogenea.

Lo scioglimento di una Sottosezione verrà, analogamente, deliberata dal Consiglio Direttivo qualora vengano a mancare le motivazioni che hanno portato alla sua formazione.

ART. 8 – ORGANI.

Tutti gli organi hanno sede presso gli uffici dell'AVIS.

L'espressione di volontà di ogni organo collegiale, di norma, avviene con voto palese.

L'elezione degli organi di governo e di controllo avviene mediante scrutinio segreto.

Ogni avente diritto al voto non potrà esprimere preferenze in numero superiore ai 2/3 dei componenti effettivi da eleggere.

Tuttavia l'Assemblea e/o gli organi collegiali possono, con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, deliberare diversamente.

ART. 9 - QUOTE SOCIALI.

Compete all'Assemblea, su proposta del Presidente associativo pro tempore, di determinare, mediante apposita delibera, una eventuale quota sociale a carico delle persone fisiche aderenti, nonché le modalità di versamento della quota stessa.

ART. 10 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI.

La sede dell'Assemblea degli associati è stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

La convocazione è inviata per iscritto a ciascun associato tramite il servizio postale o la rivista associativa o la posta elettronica.

Ai fini di un completo dibattito, ogni socio potrà prendere visione della bozza della relazione associativa, dei bilanci e di ogni altro documento, presso la sede Avis.

La documentazione dovrà essere disponibile almeno 3 giorni prima dell'Assemblea.

ART. 11 - SEGRETARIO E TESORIERE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE.

Il Segretario procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta ed all'attuazione delle delibere degli organi associativi sorvegliandone l'esecuzione.

Il Segretario, inoltre, dirige e controlla il funzionamento degli uffici, impartisce le disposizioni al personale, ha le funzioni di capo del personale e propone al Consiglio Direttivo, di concerto con il Presidente, tutti i provvedimenti del caso.

Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria dell'Associazione; predispone i bilanci consuntivi e preventivi, gestisce i rapporti bancari e postali secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo ed in conformità al dettato statutario.

ART. 12 DIRETTORE SANITARIO: RUOLO E COMPETENZE.

Il Direttore sanitario, nominato dal Consiglio Direttivo, svolge la propria attività gratuitamente od a titolo oneroso e viene invitato alle riunioni del Consiglio stesso e del Comitato Esecutivo.

Ad esso sono competono le attività di coordinamento e di:

- 1) preselezione del socio donatore;
- 2) tutela della salute del socio donatore;
- 3) aggiornamento delle schede sanitarie dei donatori effettivi;
- 4) rapporto con la struttura trasfusionale di riferimento;
- 5) attività di educazione sanitaria dei donatori e della popolazione in generale;

ART. 13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE.

Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell'attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi.

Il Presidente deve convocare il Collegio almeno ogni novanta giorni per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo.

Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo, prima della sua presentazione all'Assemblea, alla quale espone la propria relazione.

Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata al Consiglio Direttivo.

I Revisori hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi, al Consiglio Direttivo e ove ne sussistano le fattispecie previste dalla legge, alle autorità competenti.

Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme dettate in proposito dal Codice Civile.

Ove, in luogo del Collegio dei Revisori dei Conti, l'organo di controllo dell'Avis sia costituito da un solo Revisore dei Conti, le norme di cui al presente articolo si applicano all'unico revisore.

Il Consiglio Direttivo può deliberare di fare certificare il proprio bilancio da una società di certificazione.

ART. 14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE.

Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri deve essere proposto dal ricorrente presso la sede del Collegio competente (AVIS Regionale e/o Nazionale) secondo le modalità indicate dagli Statuti e dai Regolamenti dell'AVIS Regionale e Nazionale, che disciplinano altresì il funzionamento e le competenze di questi Organi.

ART 15 - GIURI' NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE.

Il ricorso avanti al Giurì Nazionale deve essere proposto dal ricorrente presso la sede del Collegio competente, secondo le modalità indicate dallo Statuto e dal Regolamento dell'AVIS Nazionale, che disciplina altresì il funzionamento e le competenze di questo Organo.

ART. 16 - NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE.

L'Avis deve tenere le scritture contabili ed i libri sociali di cui alle disposizioni vigenti in materia di Associazioni di volontariato.

Tutte le operazioni relative all'amministrazione dell'Associazione devono essere supportate da idonea documentazione.

I rapporti di conto corrente e di deposito di danaro, bancari o postali, e le relative movimentazioni, sono disposti con firma disgiunta dal Presidente e da eventuali delegati individuati con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione amministrativa, il Consiglio Direttivo è tenuto per il tramite del Tesoriere, a fornire al socio che ne formuli motivata richiesta elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa.

ART. 17 – CARICHE.

L'accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo – ove istituito – e del Collegio dei Revisori dei Conti deve risultare da apposito verbale dell'organo di cui sono componenti.

Ogni carica sociale è incompatibile in presenza di rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado con soggetti che intrattengono rapporti di affari, di lavoro, nonché di ogni altra condizione nell'eventualità che tali atti o provvedimenti possano configurare contrasto con gli interessi e le finalità dell'Associazione.

Per accertare se uno dei rapporti e/o condizioni evidenziati dal precedente comma possano effettivamente determinare una causa di incompatibilità relativamente alla carica sociale detenuta, occorre tenere conto del possibile pregiudizio che, per l'Associazione, potrebbe derivare dagli atti e/o provvedimenti adottati e/o adottandi dalle parti coinvolte.

Nell'Avis comunale è inammissibile detenere contemporaneamente, ossia nel corso di un medesimo mandato, più cariche negli organi associativi sopra citati.

ART. 18 – Norme Elettorali.

1. Le modalità di esercizio del voto, le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, a tutti i livelli, nonché ogni procedura connessa alle elezioni stesse sono disciplinate - oltre che dalle norme statutarie vigenti - dalle disposizioni contenute nei seguenti Articoli 19 – 20 – 21 – 22

ART. 19 - Data e indizione delle elezioni.

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali hanno luogo nei tempi definiti nel corso dell'Assemblea dell'anno stesso in cui si svolgeranno, con le modalità indicate dal presente Regolamento.

ART. 20 – Elettorato attivo.

Ogni socio esercita il diritto di elettorato attivo direttamente ovvero per delega, così come previsto dalle disposizioni contenute nello Statuto, in presenza dei presupposti ivi richiesti.

ART. 21 – Elettorato passivo.

1. Ogni socio persona fisica può proporre la propria candidatura alla elezione a componente di uno degli organi la cui elezione o nomina rientri nelle competenze dell'Assemblea dell'Avis Comunale, o ad essere designato quale delegato per l'Assemblea Provinciale, e/o per l'Assemblea Regionale e/o per l'Assemblea Generale degli Associati.

2. La candidatura può essere proposta contemporaneamente per un solo organo di ogni livello associativo, ossia per un solo organo dell'Avis Comunale, dell'Avis Provinciale, dell'Avis Regionale, e/o per un solo organo dell'AVIS Nazionale.

3. La candidatura ad essere designato quale delegato può essere proposta per tutte le Assemblee di ogni livello associativo.

4. La proposta di candidatura a componente del Consiglio Direttivo e a componente del Collegio dei Revisori dei Conti, per ciascun livello associativo, ovvero a componente dei Collegi Regionale e Nazionale dei Probiviri ovvero del Giurì Nazionale deve essere formulata per iscritto e fatta pervenire - almeno 8 (otto) giorni prima della data di ogni Assemblea elettiva - al Presidente dell'Avis Comunale.

5. L'avvenuto rispetto del termine di cui al precedente comma 4 è attestato dal timbro postale di spedizione oppure dalla ricevuta di presa consegna a mano oppure dalla ricevuta del fax. Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono essere accolte.

6. Ulteriori proposte di candidatura possono essere effettuate solo in sede di Assemblea, purché sostenute nell'Assemblea da parte di almeno il 10% dei soci presenti all'Assemblea medesima.

7. Chiunque abbia presentato la propria candidatura, ai sensi del precedente comma 4 – e fatti comunque salvi i casi di assenza giustificata – deve essere presente all'Assemblea elettiva della propria Avis Comunale.

8. All'atto della formulazione di una proposta di candidatura, ai sensi del precedente comma 6, si rende necessario attestare contestualmente e per iscritto, in Assemblea, l'assenso del candidato proposto alla presentazione della candidatura medesima.

ART. 22 – Valutazione delle candidature.

1. La valutazione delle candidature di cui ai commi 1 dell'articolo precedente viene effettuata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nello Statuto e nel presente Regolamento.

2. Le singole candidature, pervenute o presentate nel modo sopra descritto e raccolte dal Presidente, vengono inserite in lista unica ovvero in più liste, distinte per ciascuno degli organi sociali da eleggere e sulla quali il Socio esprimerà il proprio voto.

3. L'Assemblea non può proporre all'Assemblea dell'Avis Provinciale un numero di candidati superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

4. Risultano candidati alle cariche sociali sovraordinate coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti in sede assembleare.

5. Il procedimento di cui ai commi precedenti si applica altresì, in quanto compatibile, alla valutazione delle candidature dei delegati. Vengono designati quali delegati alle Assemblee delle Avis sovraordinate competenti, i soci che abbiano conseguito la maggioranza dei voti.

ART. 23 – Competenze della Commissione Verifica Poteri nella fase antecedente allo svolgimento della seduta assembleare.

1. L'Assemblea provvede – nella seduta ordinaria svolta nell'anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali – alla nomina di una Commissione Verifica Poteri. La Commissione – che dura in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente – ha il compito di accertare ed attestare gli aventi diritto al voto assembleare fra gli associati presenti all'Assemblea.

2. E' cura del Presidente dell'Avis convocare, entro il termine di 30 giorni successivi all'avvenuta nomina, i componenti della Commissione Verifica Poteri, affinché procedano all'elezione del Presidente della medesima.

3. Per consentire i lavori di verifica alla Commissione Verifica Poteri di ogni livello territoriale, compreso quello Nazionale, il Presidente deve far pervenire alla Segreteria dell'Avis sovraordinata – almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea Elettiva – gli atti di cui all'art. 6 del regolamento Nazionale, nonché la copia del verbale della Commissione Verifica Poteri attestante, fra l'altro, il numero dei soci in essere al 31 dicembre dell'anno precedente ed il numero delle donazioni fatte con riferimento all'anno precedente.

4. In caso di accertata posizione irregolare dei soci gli stessi non saranno ammessi alle operazioni di voto.

5. Eventuali contrasti, in ordine alla regolare posizione di uno o più soci, debbono essere da quest'ultima segnalati alla Presidenza dell'Assemblea in apertura di seduta, al fine di consentire in merito l'immediata deliberazione del consesso, che si svolge secondo le relative norme statutarie.

6. L'elenco definitivo degli aventi diritto al voto viene successivamente consegnato, per gli adempimenti di competenza, al Presidente del Comitato Elettorale.

ART. 24 – Norme applicative sulla composizione degli organi sociali.

1. La composizione numerica degli organi sociali, a tutti i livelli, è determinata ai sensi delle disposizioni statutarie.

2. Data la necessità di favorire la rappresentanza di tutte le aree in cui è divisa l'Avis di Busto - Valle Olona, per la formazione del Consiglio Direttivo, verrà assegnato un posto per ogni Sottosezione al candidato con maggiori preferenze; mentre gli altri posti saranno assegnati in base alla graduatoria risultante dopo lo scorporo dei rappresentanti delle Sottosezioni. In caso di dimissioni di un Consigliere rappresentante una Sottosezione, se vi sono altri componenti del

Consiglio della stessa Sottosezione il dimissionario verrà sostituito dal primo dei non eletti; altrimenti si provvederà a sostituirlo con il primo dei non eletti di quella specifica Sottosezione, fino all'esaurimento dei candidati. Qualora non vi fossero altri candidati della Sottosezione del dimissionario, questi verrà sostituito dal primo dei non eletti in base all'elenco generale.

3. In ogni elezione, in caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane di età.

ART. 25 – Verifica dei quorum ed espressioni di voto palese.

1. In apertura di seduta assembleare la Commissione Verifica Poteri verifica la sussistenza del quorum costitutivo previsto e del quorum deliberativo necessario e ne comunica i risultati al Presidente dell'Assemblea.

2. Ove lo Statuto non preveda quorum costitutivi e deliberativi qualificati, le eventuali assenze momentanee o definitive che si dovessero verificare nel corso delle votazioni assembleari non inficiano in alcun modo la validità della seduta e l'adozione delle deliberazioni relative.

3. I voti degli astenuti sono considerati irrilevanti al fine della formazione delle maggioranze.

4. Il Presidente della Assemblea deve proporre in modo chiaro l'argomento posto in votazione, deve richiedere se vi siano interventi per dichiarazioni di voto (uno a favore ed uno contro la proposta) ed invita, quindi, gli aventi diritto ad esprimere il voto.

5. Prima di procedere ad una seconda votazione palese il Presidente deve comunicare alla Assemblea il risultato della precedente votazione.

ART. 26 – Il Comitato Elettorale.

1. L'Assemblea elettiva, presieduta dal Presidente uscente dell'Associazione, in apertura di seduta provvede alla nomina a voto palese - determinandone di volta in volta il numero - dei componenti del Comitato Elettorale, che vengono scelti fra i presenti che non abbiano avanzato loro candidature e non siano stati candidati.

2. Il Comitato Elettorale è autonomo nel compiere quanto è necessario per le elezioni. Cura e presiede tutte le operazioni di voto e di scrutinio delle schede per le elezioni delle cariche sociali – in attuazione delle disposizioni seguenti e nel rispetto delle norme statutarie e di legge – e garantisce la regolare e ordinata attuazione delle operazioni elettorali, anche nei casi non previsti dal presente regolamento.

3. I membri del Comitato Elettorale non possono ricoprire alcun altro incarico nell'ambito dei lavori assembleari.

4. Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il Presidente e un Segretario e svolge i seguenti compiti:

a) accerta l'identità personale degli elettori e la loro iscrizione nella lista degli aventi diritto di cui al precedente art. 24;

b) provvede alla raccolta delle deleghe dei soci, nonché ad accertarne la regolarità ed a controfirmarle;

c) accerta la regolarità delle candidature ed il possesso da parte di ciascun candidato dei necessari requisiti;

d) effettua il sorteggio della lettera alfabetica, al fine dell'inserimento dei nominativi dei candidati nelle liste elettorali;

e) affigge – nel luogo delle elezioni – la liste elettorali come sopra formate ed una copia delle presenti norme elettorali, affinché i votanti ne possano prendere visione;

f) verifica, convalida e distribuisce le schede elettorali in relazione al numero di voti che ogni singolo elettore può esprimere;

g) vigila in ordine al regolare espletamento delle operazioni di voto;

h) procede allo spoglio delle schede;

i) decide su ogni contestazione e controversia in ordine alle operazioni di voto, fatto salvo il ricorso urgente e prima dell'inizio delle operazioni di voto all'Assemblea da parte dell'interessato.

5. Il Comitato Elettorale proclama i risultati dell'elezione e compila il relativo verbale che, sottoscritto da tutti i suoi membri, viene affisso in estratto nei locali della sede legale dell'Avis nonché inviato, per conoscenza, alle AVIS superiori.

6. Il Presidente del Comitato Elettorale, entro trenta giorni dalla proclamazione del voto, convoca in prima adunanza gli eletti per raccogliere l'accettazione alla carica e perché si proceda alla nomina del Presidente di ciascun organo.

ART. 27 – Votazioni.

1. I tempi e le modalità di svolgimento delle procedure di voto devono essere resi noti ai soci persone fisiche all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, inviata – nel rispetto delle forme di comunicazione di cui al precedente art. 10 – nei tempi statutari previsti.

2. L'elezione dei componenti degli organi sociali di governo e di controllo, avviene con le seguenti procedure:

a) l'elettore non può aggiungere preferenze diverse da quelle indicate nella lista dei candidati né esprimere un numero di preferenze superiore ai 2/3 dei componenti degli organi sociali da eleggere, pena la nullità della scheda;

b) all'elettore vengono consegnate la/le schede – in caso di portatore di delega – che devono essere firmate dal Presidente o da uno dei componenti del Comitato Elettorale, a ciò delegato;

c) le schede votate vengono consegnate dall'elettore al Presidente del Comitato che, in sua presenza, le introduce nell'apposita urna e, a conferma dell'avvenuta espressione del voto, appone la propria firma accanto al nome dell'elettore.

3. Nel caso in cui la lista dei candidati coincida con il numero dei componenti da eleggere, l'elezione viene effettuata con votazione palese, salvo che almeno un terzo dei soci presenti in Assemblea non richieda la votazione con scheda segreta.

ART. 28 – Ricorsi contro i risultati delle elezioni.

1. Avverso i risultati delle elezioni i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso, entro 7 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, al Comitato Elettorale che decide in via definitiva entro i successivi 5 giorni.

2. La presentazione del ricorso di cui al comma precedente interrompe la decorrenza del termine di 30 giorni previsto dal comma 6 dell'art. 26. Il termine ricomincia a decorrere dalla scadenza dei 5 giorni sopra previsti.

3. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso tutti i soci.

ART. 29 – Rimando ad altri riferimenti.

Per tutto quanto non indicato nel presente Regolamento, vale quanto indicato in materia nel Codice Civile, negli Statuti e Regolamenti delle AVIS Sovraordinate.

Busto Arsizio, 19 febbraio 2006

Il Segretario
(Luigi Pincioli)

Il Presidente
(Marco Roncari)